

Banca Popolare di Bari Spa

Piano BMR

**Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento
utilizzati per i contratti finanziari**

(art. 28 Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation)

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Premessa normativa	3
4. Indici di riferimento alternativi.....	5
5. Storia delle modifiche apportate al piano BMR	7

1. Introduzione

Il presente documento costituisce il piano scritto interno di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "BMR - Benchmarks Regulation"), nel quale sono definite le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito; tale piano è applicabile anche per la controllata Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A..

Il piano, per quanto possibile, in relazione alla disponibilità dei parametri, descrive uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali è stata sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sarebbero alternative valide.

Il presente piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento, applicato nelle relazioni contrattuali con i clienti ed è fornito all'Autorità di Vigilanza competente, ove richiesto.

2. Premessa normativa

Il Regolamento BMR, in vigore dal 1° gennaio 2018, introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli **strumenti finanziari** e nei **contratti finanziari** o per misurare la performance di **fondi di investimento**

Gli strumenti finanziari sono definiti all'art. 3, comma 1, n. 16) del BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva. Il BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati, tra i quali banche e intermediari finanziari (Cfr. art. 3, comma 1, n. 17 BMR) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, comma 1, n. 18) del Regolamento BMR, identifica i **contratti finanziari** come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si precisa come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.

Il Regolamento contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- a) fornitori di indici di riferimento (Cfr. art. 3, comma 1, n. 2 BMR), cioè degli Enti che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice;
- b) contributori di dati (Cfr. art. 3, comma 1, n. 9 BMR), cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- c) Enti vigilati, tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Il presente piano interno, (cd. "Piano BMR"), redatto in ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, sarà applicato sia nei confronti dei clienti consumatori che non consumatori, in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari.

Per ogni ulteriore approfondimento riguardo alla vigente normativa posta sul tema, si rimanda al seguente link Consob <https://www.consob.it/web/area-pubblica/financial-benchmarks> nonchè alla consultazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. Attivazione piano BMR

Di seguito viene sinteticamente descritta l'articolazione della procedura che la Banca pone in essere al fine di dare attuazione al Piano BMR:

- ✓ Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice;
- ✓ Individuazione dell'indice di riferimento alternativo;
- ✓ Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo;
- ✓ Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento;
- ✓ Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato.

1. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice	La Banca effettua un'attività di monitoraggio al fine di individuare "variazioni sostanziali" negli indici di riferimento in uso; per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice. Con cessazione si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	La scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata, ove presente, in conformità con la tabella riportata al successivo paragrafo 4). L'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi è presente dove sia stata "possibile e opportuna" la loro individuazione, effettuata dalle preposte funzioni aziendali della Banca sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano BMR.
3. Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	La Banca comunica l'indice sostitutivo alla clientela interessata secondo le modalità di comunicazione scelte dal cliente stesso per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.
5. Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

4. Indici di riferimento alternativi

Banca Popolare di Bari, in conformità alle disposizioni regolamentari richiamate in premessa, individua un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato, nel caso in cui ne venga sospesa la fornitura o subisca variazioni sostanziali.

La scelta dell'indice di riferimento alternativo è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale. In particolare, la procedura di selezione individuata prevede che gli indici di riferimento alternativi siano coerenti con le seguenti caratteristiche principali degli indici di riferimento sostituiti:

- Valuta
- Strategia di investimento
- Area geografica
- Correlazione fra gli indici

Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, la Banca garantisce che questo sia conforme a quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento BMR che disciplina l'uso degli indici di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza. L'art. 36 del BMR, inoltre, disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato e pubblicamente accessibile via web al seguente indirizzo:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities

La disciplina regolamentare prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.

Di seguito, si riporta una tabella nella quale, per ogni indice di riferimento utilizzato, sono indicati gli specifici indici alternativi con evidenza dell'emittente/amministratore degli stessi. Gli indici alternativi sono stati valutati prendendo in esame in primo luogo indici IBOR BMR Compliant, successivamente indici Risk-Free Rate (RFR), anche se over-night e successivamente tassi ufficiali di riferimento delle Banche Centrali.

Attuale indice di riferimento	Emittente/Amministratore dell'Indice	Data dismissione indice	Possibili Indici alternativi	Emittente/Amministratore Indice di Riferimento sostitutivo	Motivi per cui si ritiene che l'indice alternativo sia valido
EURIBOR 1 MESE/365 ¹	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 1MESI/360	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 3MESI/360	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 3MESI/365 ¹	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 6MESI/360	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 12 MESI/360	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 6MESI/365 ¹	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
EURIBOR 12 MESI/365 ¹	EMMI – European Money Market Institute	EURIBOR è attualmente BMR compliant e pertanto non è prevista data di dismissione	€STR euro short-term rate	Banca Centrale Europea (BCE)	Vedi nota ² e Allegato 1
Libor USD	IBA - ICE Benchmark Administration	su scadenza 1W E 2M dal 31/12/21 e su tutte le altre scadenze dal 30/06/23	SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Federal Reserve Bank of New York (New York Fed)	Vedi Allegato 1 punto 2

¹ A partire dal 1° aprile 2019 il tasso Euribor calcolato secondo la convenzione "Act/365 giorni" non è più quotato, pur continuando ad essere ricavabile dal parametro Euribor "Act/360 giorni"

² L'€STR (Euro Short Term rate) pubblicato giornalmente dalla BCE riflette il tasso di interesse overnight per depositi bancari unsecured dell'area Euro. L'indice €STR rimpiazzerà l'EONIA come Risk-Free Rate (RFR) e rappresenta il costo di raccolta interbancaria ad 1 giorno (overnight). In assenza di indici IBOR sostituibili all'EURIBOR, al momento BMR Compliant, l'€STR risulta maggiormente rappresentativo rispetto ai Tassi ufficiali Bce dell'effettivo costo della raccolta interbancaria in area Euro, vedi Allegato 1 – Andamento storico indici di riferimento

LIBOR euro	IBA - ICE Benchmark Administration	31/12/21	Euribor	EMMI – European Money Market Institute – Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee)	Vedi Allegato 1 punto 3
LIBOR GBP	IBA - ICE Benchmark Administration	su scadenza 1W E 2M dal 31/12/21 e su tutte le altre scadenze dal 30/06/23	SONIA (Sterling Overnight Interbank Average Rate)	Bank of England	Vedi Allegato 1 punto 4
LIBOR CHF	IBA - ICE Benchmark Administration	31/12/21	SARON (Swiss Average Rate Overnight)	Six Swiss Exchange Ltd	Vedi Allegato 1 punto 5
LIBOR JPY	IBA - ICE Benchmark Administration	31/12/21	TIBOR (Tokyo interbank domestic yen offered rate)	Japan Bankers Association	Vedi Allegato 1 punto 6
EONIA	EMMI – European Money Market Institute	03-01-22	€STR	European Central Bank	Vedi Allegato 1 punto 7

I contratti di finanziamento sono integrati con apposite **clausole di richiamo** al presente piano scritto.

Per quanto riguarda i Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, la Banca ha inviato a questi ultimi una comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca alla sezione Trasparenza, BMR.

Il presente Piano è applicato nel caso in cui il contratto finanziario/di credito, il regolamento/prospetto del prodotto d'investimento o altro contratto stipulato dalla Banca con il cliente non preveda, ad origine, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".


Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio ed è inoltre aggiornato con l'indicazione del motivo per cui gli indici sostitutivi individuati costituiscono "alternative valide".

5. Storia delle modifiche apportate al piano BMR

05/11/2021 – Pubblicazione documento

1. Andamento storico indici di riferimento

1 – Euribor



L'€STR, pubblicato dal 1 ottobre 2019, è più indicativo dell'andamento dell'Euribor ad 1 mese rispetto al tasso di finanziamento operazioni principali Bce che nel periodo in esame è rimasto costante e pari a 0,0%.

Sempre dal 1 ottobre 2019 il differenziale medio Euribor 1 m vs €STR è risultato pari a 0.043%, contro un differenziale medio pari a -0.508% tra Euribor 1m e tasso ufficiale riferimento BCE


2 – Libor 1m USD – SOFR



Dal 2 aprile 2018, data prima pubblicazione SOFR il differenziale medio libor 1 m usd e SOFR è risultato pari a 0.12%.


Il 17 settembre 2019, si è registrato un movimento anomalo sui tassi overnight, con il SOFR che ha fatto registrare un valore pari a 5.25%. Per evitare movimenti anomali dei tassi ON si potrebbero valutare clausole di applicabilità del SOFR a salvaguardia del cliente. (Esempio in casi di variazione superiori o inferiori a 50 bps, +- 0,50% rispetto, al giorno precedente, si prende il valore del giorno precedente +- 0,50%)

3 – Libor Euro 1m – Euribor 1m




Negli ultimi 6 anni il differenziale medio Libor 1 m vs Euribor è risultato pari a 0.026%.

4 – Libor GBP 1m - Sonia




Negli ultimi 6 anni il differenziale medio Libor 1 m Gbp vs Sonia è risultato pari a 0.032%. Anche in questo caso essendo il tasso Sonia overnight sarebbero da valutare clausole di salvaguardia in caso di anomali andamento rispetto al giorno precedente. (Esempio in casi di variazione superiori o inferiori a 50 bps, +- 0,50% rispetto, al giorno precedente, si prende il valore del giorno precedente +- 0,50%)

5 – Libor CHF 1m – Saron fixing 12:00




Negli ultimi 6 anni il differenziale medio Libor 1 m Chf vs Saron è risultato pari a -0.066%. Anche in questo caso essendo il tasso Saron overnight sarebbero da valutare clausole di salvaguardia in caso di anomali andamento rispetto al giorno precedente. (Esempio in casi di variazione superiori o inferiori a 50 bps, +- 0,50% rispetto, al giorno precedente, si prende il valore del giorno precedente +- 0,50%)

6 – Libor JPY 1m – Tibor 1 m



Dal 2019 il differenziale medio Libor 1 m Jpy vs Tibor è stato pari a -0.069

7 – Eonia - €STR



Il differenziale Eonia - €STR risulta pari a 8,5 bps. Da quando è pubblico l'€STR l' European Money Market Institute, fonte EONIA, pubblica EONIA come €STR + 0,085%.

Pertanto molte controparti modificheranno i contratti sottostanti EONIA come €STR + 0,085%.

--	--